Studio legale e

di Consulenza del lavoro

Una lettura delle disposizioni relative al "lavoro" presenti nella **legge di stabilità 2015**, di cui alla <u>legge 23 dicembre 2014</u>, n. 190 (in S.O. n. 99 alla GURI del 29 dicembre 2014).

Ammortizzatori sociali

Individuate (co. 107) le risorse da destinare all'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. Per la CIGD è destinata (co. 109), per il 2015, una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Per i piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale nei casi di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi è programmato (co. 110) un finanziamento nel limite di 60 milioni di euro al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 di tali piani.

Attività di ricerca e sviluppo

Riscritto (dal co. 35) l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 sul *Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta – pari al 25% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 – tra le altre sono ammissibili le spese che determinano il 50% per credito d'imposta – relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al riscritto comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO nonché quelle relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Bonus fiscali

Strutturale (dal co. 12 e segg.) il **bonus Irpef** di € 80,00 di cui al <u>Decreto Legge 24 aprile</u> 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sempre per persona e solo per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a € 26.000,00/€ 24.000,00. Bonus che diviene incumulabile con il credito d'imposta per i ricercatori che tornano in Italia. *Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico*

• Vitale & Associati

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, il. 2, e all' articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, il. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 della legge in esame. Sono quindi esclusi i redditi dei cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che rientrano (entro il 2017, termine così come modificato dalla legge di stabilità in commento) per svolgere la loro attività in Italia.

Introdotto (co. 125 e segg.) il **bonus bebè** per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 pari a € 960,00/anno. Il bonus verrà liquidato, a domanda, dall'Inps purché l'ISEE familiare (si ricorda l'<u>intervenuto aggiornamento</u>) non supera € 25.000,00. Raddoppiato se l'ISEE stessa è sotto € 7.000,00.

Cartelle esattoriali

La compensazione, di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati sono prorogati (co. 19) all'anno 2015.

Spostati (co. 640) i termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** relative alla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, in quanto i termini per la notifica stessa decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. Vedasi anche voce "ravvedimento operoso".

Cure termali

Soppressa dal 1° gennaio 2016 (co. 300) la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 per la quale vedevano Le prestazioni economiche accessorie ... erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

Durc

Si interviene (con il co. 18) sull'all'articolo 37 del <u>Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66</u> convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 introducendo la previsione della *regolarità contributiva* del cedente dei crediti ceduti e certificati mediante la piattaforma elettronica: la regolarità viene definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.

Fondo pensioni complementari

E' elevata (co. 621) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ... sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta di cui all' <u>articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252</u>, dall'«11 per cento» al «20 per cento».

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Incrementata (co. 160) dall'anno 2015 il fondo di cui all'<u>articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.</u> 68, di 20 milioni di euro annui.

Fondi interprofessionali per la formazione continua

Previsto (co. 722) il trasferimento dall'Inps al bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015 derivante dai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Irap

Con l'introduzione del comma 4-octies all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevista, dal 2015, la totale deducibilità dalla base imponibile Irap del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato. Introdotta (co. 20), infatti, la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai soggetti passivi individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), del D. Lgs. 446 per, tra l'altro, contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni forfettarie, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, le spese per apprendisti, disabili nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. Tale piena deducibilità per i produttori agricoli – ai quali la deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale – rimane subordinata (co. 25) all'autorizzazione della Commissione europea.

I soggetti che *non si avvalgono di lavoratori dipendenti* e, dunque, privi di autonoma organizzazione hanno diritto, dal 2014, ad *un credito d'imposta*, pari al 10%, (co. 21).

Abrogata (co. 22) la riduzione, dal 2014, dell'aliquota dal 3,9% al 3,5% o altra misura individuata all'art. 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, fatti salvi gli effetti ... ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Pensioni

Per quanti matureranno il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al **trattamento pensionistico anticipato** al 31 dicembre 2017, non saranno calcolate (co. 113) le penalizzazioni previste dalla <u>riforma Fornero</u>. La previsione riguarda chi anticipa il pensionamento (con contributi pari a 42 anni e 6 mesi, pari a 2210 settimane, se uomo o 41 anni e 6 mesi, pari a 2158 settimane, se donna) anche se non ha 62 anni.

• Vitale & Associati

Arriva (co. 707) un **tetto al** *trattamento pensionistico*, che non potrà comunque essere più elevato di quanto sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero. La previsione si estende (co. 708) a quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge in commento.

Dal 1° gennaio 2015, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, le pensioni e le rendite vitalizie sono posti in **pagamento** il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile (co. 302).

Sull'argomento si segnala l'introduzione (co. 303) dell'obbligo da parte del *medico necroscopo* di trasmettere *entro 48 ore* all'Inps il *certificato di accertamento del decesso per via telematica on line.*

I dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta **esposizione all'amianto** per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge possono presentare (co. 115) entro il 31 gennaio 2015 domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata purché hanno presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, ed abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali.

Ravvedimento operoso

La legge di stabilità interviene (co. 637 e segg.) modificando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 con la specifica che *Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.* Si interviene pure con *riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016* (co. 639) sull'accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Regime semplificato dei forfettizzati

Rivisto (co. 54 e segg.) il regime semplificato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che al contempo, nell'anno precedente, soddisfano le individuate condizioni (co. 54) primo tra altri il conseguire ricavi nei limiti, diversi per settore di attività, individuati nell'allegato n. 4 (di seguito ripreso) e, tra altre, l'aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio ..., per lavoratori dipendenti, per tirocini o similari, per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società o comunque per spese per prestazioni di co.co.co./co.co.pro. e le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati qualora l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, nonché, salvo il caso che il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro, aver registrato redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione ... in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Rileva, per quel che qui attiene, la novella introdotta (co. 76 e segg.) per la quale per i soggetti di cui sopra non trova applicazione il minimale contributivo individuato annualmente (determinato moltiplicano per 312 il minimale giornaliero) mentre si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione secondo la quale i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. Per i coadiuvanti o

• Vitale & Associati

coadiutori, il titolare indica la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina rapportandolo alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono indicando nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. Si annota anche la previsione secondo la quale Ai familiari collaboratori ... non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali... .

Per fruire del regime agevolato i medesimi soggetti (co. 83) presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Il mancato rispetto del termine determina il rinvio dell'accesso al regime agevolato ... a decorrere dall'anno successivo. Occorre, nell'imminente, attendere le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari che l'Agenzia delle entrate e l'INPS individueranno entro sessanta giorni.

Individuati (co. 79) i termini di versamento dei contributi che sembrano far superare la previsione generale del versamento in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale giacché è specificato che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Allegato 4
Articolo 1, comma 54, lett. a)
(Regime fiscale per autonomi)

| PROGRESSIVO | GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITA' ATECO 2007 | VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI | REDDITIVITA' |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 - 11) | 35.000 | 40% |
| 2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40.000 | 40% |
| 3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 30.000 | 40% |
| 4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 20.000 | 54% |
| 5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 15.000 | 86% |
| 6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 | 62% |
| 7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 40.000 | 40% |
| 8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 15.000 | 78% |
| 9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 20.000 | 67% |

Responsabilità solidale

Dal nuovo testo, così come emerge dalle sostituzioni (co. 248) dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, emerge che è estesa la responsabilità solidale al contratto di trasporto. In dipendenza il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità così come ne è tenuto All'atto della conclusione del contratto, mediante l'acquisizione di un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Viene pure previsto che In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica ..., si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. Sull'argomento si segnala che la legge di stabilità prevede (co. 250) che mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

Sgravi

Non più in vigore dal 1° gennaio 2015 (co. 121), la **legge 407/90** e conseguenzialmente non si potrà più usufruire dello sgravio (Inps e Inail) triennale per gli assunti disoccupati da più di due anni e per i cassaintegrati. Salvate le trasformazioni degli apprendisti (possibile fruire di un ulteriore anno di riduzione contributiva).

Sanate (co. 114) le assunzioni dei licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti (c.d. "**piccola mobilità**") effettuate fino al 31 dicembre 2012 di lavoratori per i quali si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della <u>legge 23 luglio 1991, n. 223</u> (ndr. norme oggi in vigore sino al 31.12.2016), nel limite massimo di 35.550.000 euro.

Introdotto (co. 118) per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 uno sgravio – individuato quale "esonero contributivo", non cumulabile con altri esoneri o riduzioni – dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Lo sgravio è riservato ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo per i nuovi assunti, appunto, nell'anno 2015. Non spetta per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nonché per quei lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Non spetta altresì in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. La previsione di copertura vede un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018.

In **agricoltura** lo sgravio (co. 119-120) si applica, previa istanza che sarà evasa dall'Inps in *ordine cronologico* di presentazione e nel caso di insufficienza delle risorse ..., valutata anche su base pluriennale con riferimento

Vitale & Associati

alla durata dell'incentivo per il medesimo periodo, escludendo i lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

La norma sembra non intervenire sulle **trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato**, se pur si parla di *nuove assunzioni*. Da approfondire se il beneficio rientri tra gli sgravi degli oneri sociali o meno e la misura dello stesso per le **assunzioni part-time** nel senso se anche per essi rimane fermo il tetto di *8.060 euro su base annua*. Così come è da chiarire – così però dovrebbe essere – se per l'agevolazione trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 12 a 15, della <u>legge 28 giugno 2012 n. 92</u> cui si collega il recente <u>interpello n. 34 del 17 dicembre 2014</u> e quelle della regolarità contributiva mediante il c.d. Durc interno.

| Beneficio | Generalità datori di lavoro | Datori di lavoro agricolo | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Esonero contributi | a carico (100% o nei limiti del tetto) dei datori di lavoro, con esclusione dei | | | |
| previdenziali | premi e contributi dovuti all'INAIL | | | |
| Assunti | Solo nel 2015 | | | |
| Tetto | € 8.060,00 annui | € 8.060,00 annui nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. | | |
| | L'esonero non è comunque cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle | | | |
| | aliquote previsti dalla normativa vigente | | | |
| Durata | 3 anni | 3 anni nel limite delle risorse | | |
| | non essere stato occupato da almeno 6 mesi a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro | | | |
| Prerequisiti lavoratore | non aver permesso di usufruire del medesimo sgravio in relazione a | | | |
| | precedente assunzione, anche da altro datore di lavoro, a tempo indeterminato | | | |
| | per le assunzioni del medesimo | per i lavoratori che nell'anno 2014 siano | | |
| | soggetto già assunto a tempo | risultati occupati a tempo indeterminato | | |
| | indeterminato nei mesi ottobre- | ovvero quelli impiegati a tempo | | |
| Esclusioni | dicembre del 2014 in società | determinato che risultino iscritti negli | | |
| | controllate o collegate o facenti | elenchi nominativi per un numero di | | |
| | capo, anche per interposta | giornate di lavoro non inferiore a 250 | | |
| | persona, allo stesso soggetto | giornate con riferimento all'anno 2014 | | |

Per un esame più dettagliato si consulti uno schema all'uopo elaborato.

Tfr, anticipazioni

Previsto (co. 26 e segg.) che nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori del settore privato possono far richiesta dell'anticipazione del **Tfr in busta paga**. Le anticipazioni assolvono l'imposta con la tassazione ordinaria e non già con quella separata prevista sulle liquidazioni di fine rapporto. Istituito (co. 32) presso l'Inps un **Fondo di garanzia** per l'accesso ai finanziamenti per consentire per le imprese aventi alle

Vitale & Associati

dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, l'accesso ad un finanziamento utile per le predette anticipazioni. Per l'intervento sull'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (co. 622) Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17% (anziché 11,5%).

Sull'argomento stiamo predisponendo uno schema che sarà disponibile a breve (come prima indicato la possibilità è concessa dal 1° marzo 2015).

Altre misure

Il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese interviene, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (co. 7) e non già, come prima previsto dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 alle piccole e medie imprese.

Variano (co.16) dal 1º luglio 2015 le somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR che non concorrono a formare il reddito, e precisamente le somme per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, passando da 10.240 lire a euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

A sostegno dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro (co. 130 e segg.) previsti 45 milioni di euro nel 2015 per la concessione di buoni per l'acquisto di beni e servizi. Con successivo DPCM saranno stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative. Il presupposto è comunque il possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, ..., non superiore a 8.500 euro annui.

Attraverso la sostituzione dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (co. 309), viene consentito ai Patronati di svolgere senza scopo di lucro le attività in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Ancora gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati. Nell'ambito delle attività

| Note di aggiornamento: | | |
|------------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |